

CFP PER CONSULENTI PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: NUOVE MODALITÀ DEL RILASCIO E DEL RINNOVO

dott. Loris Cucchi
consulente chimico di porto

Sommario:

1	QUADRO GENERALE	190
2	PROCEDURE D'ESAME E RINNOVO CERTIFICATO DI FORMAZIONE	191
3	MODIFICHE APPORTATE ALL'ESAME DEL CONSULENTE	193

1 QUADRO GENERALE

Come è noto, la figura del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, è stata introdotta nel quadro legislativo italiano dal DLG n. 40/2000 (1), che ha recepito la direttiva 96/35/CE (2). Secondo la disciplina dettata, tutte le imprese - una o più persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalità giuridica con o senza fini di lucro -, che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e di scarico connesse a tali trasporti, devono nominare il consulente (art. 2, comma 1). A quest'obbligo sono escluse le attività eseguite con mezzi di trasporto di proprietà delle forze armate o di Polizia od eseguite con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse e i trasporti per via navigabile interna non collegate alle vie navigabili degli altri stati dell'Unione europea (art. 2, comma 2).

L'obbligo di nomina del consulente - fissato originariamente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 3, comma 1) -, coinvolge anche le attività di carico e di scarico connesse alla fase di trasporto.

È stato più volte ribadito e sottolineato come la figura del consulente ha un ruolo fondamentale nel definire le principali condizioni di sicurezza nel trasporto di merci pericolose. Infatti, l'operazione "trasporto" costituisce di per se un'attività a rischio per le persone, per l'ambiente e per le cose. È stato anche più volte sottolineato come il miglioramento della sicurezza dei trasporti e della tutela dell'ambiente, costituiscono, per il legislatore comunitario prima e nazionale poi, un punto cardine attorno al quale costruire la figura professionale del consulente. Fissato l'obiettivo, si è definito lo strumento con cui perseguire lo scopo di miglioramento delle condizioni di sicurezza per il trasporto di merci pericolose, definendo i "compiti del consulente", elencandoli nell'allegato I al DLG n. 40/2000 (3).

(1) DLG n. 40 del 4.2.2000: "Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose".

(2) Direttiva del consiglio 35/1996/CE del 3.6.1996 "relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose".

(3) ALLEGATO I - ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Il consulente è incaricato, in particolare, dei seguenti compiti:

- verificare l'osservanza delle norme in materia di trasporto di merci pericolose,
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose,
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, relativa alle attività della medesima per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività di cui trattasi dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico; (*segue*)

Tale elenco è riportato anche alla sezione 1.8.3 dell'accordo ADR alla quale, con l'edizione 2005, è stata aggiunta la tredicesima allinea. Fra i compiti del consulente, quindi, si deve aggiungere anche quello che prevede "l'introduzione o la realizzazione del piano di sicurezza previsto alla 1.10.3.2", e ciò sicuramente in perfetto allineamento con il principio di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza (4).

Come mutano le esigenze della sicurezza, così variano anche i criteri con cui la formazione del consulente è valutata. Ci riferiamo, in questo caso, alle modifiche apportate dal DM 10 giugno 2004 (5) al DM n. 6/6/2000 (6) che definisce le procedure d'esame.

2 PROCEDURE D'ESAME E RINNOVO CERTIFICATO DI FORMAZIONE

I candidati che vogliono sostenere per la prima volta l'esame per il rilascio del certificato di formazione di consulente, devono sostenere un esame in forma scritta che si sviluppa in due parti:

- a) da un questionario con domande a risposta libera o a scelta multipla, le cui materie sono elencate nell'allegato II al DLG n. 40/2000 (7) e,
- b) dallo studio di un caso, in relazione ai compiti di cui all'allegato I al DLG n. 40/2000 (3).

(3) *(seguito)*

- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e iscrizione di tale formazione nei rispettivi fascicoli personali;
- l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
- il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;
- la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
- l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;
- l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.

(4) V. "Misure di sicurezza (Capitolo 1.10 ADR) - Individuazione delle norme" in questi atti.

(5) Decreto ministeriale del 10.6.2004: "Modifica al decreto 6 giugno 2000: "Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile".

(6) Decreto ministeriale del 6.6.2000: "Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile".

(7) ALLEGATO II - ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2

Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono verteere almeno sulle seguenti materie: *(segue)*

Il candidato all'esame può scegliere la categoria di certificato a cui è interessato (modalità stradale, ferroviaria, per via navigabile) e la specializzazione (classe 1 - esplosivi; classe 2 - gas; classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9; classe 7 - materie radioattive; prodotti petroliferi - numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN 1223).

Il certificato di formazione è valido per cinque anni. Il suo rinnovo verte sul superamento di un esame limitato al solo questionario con le stesse procedure previste per il primo rilascio.

La scelta italiana è quindi più restrittiva, prevedendo comunque il superamento di una prova d'esame, rispetto all'accordo ADR il quale, sullo stesso punto, prevede che la validità del certificato sia rinnovata automaticamente per

(7) (seguito)

- I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
 - conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose; conoscenza delle principali cause di incidenti.
- II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
 - 1) la classificazione delle merci pericolose:
 - procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele; struttura dell'enumerazione delle materie; classi di merci pericolose e principi di classificazione; natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati; proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;
 - 2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:
 - tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura; requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi; stato dell'imballaggio e controllo periodico;
 - 3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
 - iscrizione sulle etichette di pericolo; apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo; segnaletica e etichettatura;
 - 4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
 - informazioni contenute nei documenti di trasporto; dichiarazione di conformità del mittente;
 - 5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
 - carico completo; trasporto alla rinfusa; trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi; trasporto in contenitori; trasporto in cisterne fisse o amovibili;
 - 6) il trasporto di persone;
 - 7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
 - 8) la separazione dei materiali;
 - 9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;
 - 10) il maneggio e la sistemazione del carico:
 - carico e scarico (tasso di riempimento); sistemazione e separazione;
 - 11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
 - 12) l'equipaggio: formazione professionale;
 - 13) i documenti di bordo:
 - documenti di trasporto; consegne scritte; certificato di autorizzazione del veicolo; certificato di formazione per i conducenti di veicoli;
 - attestato di formazione per la navigazione interna; copia di qualsiasi deroga; altri documenti;
 - 14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;
 - 15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
 - 16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;
 - 17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
 - 18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.

cinque anni se il titolare nel corso dell'anno immediatamente precedente alla scadenza del certificato ha seguito un corso di aggiornamento o superato un esame di controllo. È auspicabile che si giunga ad una armonizzazione delle procedure di rinnovo onde evitare eventuali disparità di trattamento dei soggetti che intendono rinnovare il certificato. Si ritiene, infatti, che la differenza fra l'obbligo di sostenere un esame di controllo sia sostanzialmente diversa dal dimostrare di aver seguito un corso di aggiornamento.

3 MODIFICHE APPORTATE ALL'ESAME DEL CONSULENTE

Le principali novità introdotte dal DM n. 10/6/2004 vertono sulle modalità con cui l'esame si deve svolgere e sulle regole che la commissione esaminatrice deve applicare per valutare l'esame stesso.

Come è noto, l'esame, avente forma scritta, si diversifica in relazione al modo (o ai modi) di trasporto per il quale (o per i quali) il certificato di consulente viene richiesto ed è suddiviso in due prove:

- **questionario** con domande a risposta libera; è possibile utilizzare domande a scelta multipla (quiz), in tal caso due domande a scelta multipla equivalgono ad una domanda a risposta libera; è prassi consolidata e adottata da tutte le commissioni proporre ai candidati questionari a quiz; al candidato viene richiesta l'indicazione di "Vero" o "Falso" su tutte le affermazioni contenute nella scheda composta da:
 - 20 domande, per un totale di 60 risposte (domande base);
 - 10 domande, per un totale di 30 risposte (domande legate ad ogni singola modalità di trasporto richiesta);
 - 10 domande, per un totale di 30 risposte (domande legate ad ogni singola specializzazione richiesta);
- **studio di un caso.** Viene proposto uno studio la cui articolazione, scelta dalla commissione, è tesa a verificare la capacità del candidato di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

I candidati che sostengono l'esame per un'unica specializzazione, svolgono lo "studio del caso" nell'adattamento relativo alla specializzazione prescelta.

Rispetto alla stesura precedente, secondo la quale i candidati che sostenevano l'esame per più specializzazioni avevano facoltà di scegliere lo studio del caso nell'adattamento relativo ad una delle specializzazioni a propria scelta, con il DM 10.6.2004 è stabilito che lo stesso deve essere svolto nell'adattamento relativo ad una specializzazione scelta dalla commissione esaminatrice tra le specializzazioni richieste dal candidato. La commissione non può scegliere, comunque, fra le diverse specializzazioni, quella relativa ai prodotti petroliferi.

I criteri di valutazione degli elaborati predisposti dai candidati restano invariati, ma sono stati innalzati i punteggi delle votazioni minime necessarie per giudicare se il candidato è "idoneo", secondo la tabella seguente:

Tipo di elaborato	Votazione piena	Votazione minima (prima del 10/6/04)	Votazione minima (dopo il 10/6/04)	Variazione %
Scheda di domande base (10 domande r.l./20 domande s.m.)	30	18	24	+ 33.3
Schede modalità o specializzazione (5 domande r.l./10 domande s.m.)	15	9	12	+ 33.3
Studio del caso	10	6	6	-

Per i titolari di un certificato di formazione in corso di validità che intendono sostenere l'esame per conseguire ulteriori specializzazioni o un'ulteriore modalità, sono riservate le novità più importanti e restrittive.

Infatti prima del 10.6.2004, il titolare di un certificato di formazione relativo ad una specializzazione diversa da quella per "prodotti petroliferi", che voleva sostenere l'esame per un'ulteriore specializzazione o modalità, doveva compilare solamente le schede relative senza l'obbligo della stesura dello studio del caso. Quest'ultimo era, invece, obbligatoriamente previsto nel caso che il certificato di formazione fosse relativo alla sola specializzazione "prodotti petroliferi".

Con le modifiche apportate, è stabilito che lo studio del caso deve essere sempre effettuato.

Ad esclusione del caso in cui il certificato già posseduto sia relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi, il candidato deve compilare le schede (da cinque domande ciascuna) relative alle specializzazioni od alla modalità per le quali chiede l'integrazione e svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento alla specializzazione di cui chiede l'integrazione.

Il candidato che sostiene l'esame per l'integrazione di più specializzazioni, deve svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento relativo ad una di tali specializzazioni, a scelta della commissione esaminatrice.

Nel caso in cui il certificato già posseduto sia relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi, il candidato, oltre a compilare le schede delle specializzazioni richieste, deve effettuare, a scelta della commissione esaminatrice, anche lo "studio del caso" relativo ad una di tali specializzazioni.

I tempi per la stesura degli elaborati a disposizione dei candidati sono riportati in tabella:

Prove da effettuare	Tempi parziali (minuti)	Tempi cumulativi (ore)
1ª scheda aggiunta	30	0,5
"studio del caso"	150 (2.5 h)	3,0
2ª scheda aggiunta	30	3,5
3ª scheda aggiunta	30	4,0
4ª scheda aggiunta	30	4,5
5ª scheda aggiunta	30	5,0